

## **Statuto sociale dell'Associazione culturale Laperquisa**

### **Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita un'Associazione di promozione e divulgazione culturale denominata Laperquisa. La sede dell'Associazione è in Via Passo Buole, 11 - 10127 - TORINO

### **Art. 2) SCOPO SOCIALE**

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di diffondere la cultura e l'analisi culturale nelle sue molteplici varietà espressive; di ampliare la conoscenza stessa della cultura, dell'opera letteraria, filosofica, politica ed artistica; di allargare gli orizzonti interpretativi attraverso le diverse sensibilità comunicative per la creazione di "nuovo significato"; di esprimere nell'arte e nella cultura la legittimità politica dell'ideale di libertà; di sostenere il ruolo politico del pensiero critico e artistico nelle sue forme creative e interpretative; di sostenere il dialogo e l'incontro tra il pensiero logico e il pensiero creativo; di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome della divulgazione e dello scambio culturale, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale della ricerca permanente; di porsi come punto di riferimento per le persone che necessitano di spazio espressivo, con l'obiettivo di creare e proteggere la libertà delle idee, la creatività e il singolare carattere interpretativo del mondo; di divenire un punto d'osservazione, di studio e di riflessione sulle condizioni essenziali dell'essere umano e del vivere civile; di proporsi come entità di ricerca, di critica e di archiviazione sui fenomeni sociali, linguistici e culturali.

### **Art. 3) ATTIVITA' SOCIALI**

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere diverse attività, in particolare:

- Attività editoriali: pubblicazione di riviste, giornali, libri, studi e manifesti culturali e artistici tramite internet o carta stampata.
- Attività culturali-divulgative: conferenze, convegni dibattiti, seminari, mostre, proiezione di filmati e affissione di documenti, concerti e performance di vario genere.
- Attività artistiche e critico-letterarie (edizione di concorsi, consulenze promozione e realizzazione di eventi culturali)

### **Art. 4) IL SOCIO**

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione e contribuisce a realizzarle, ovvero colui che partecipa all'attività istituzionale dell'ente senza limiti temporali alla vita associativa. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini stranieri di ambo i sessi che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, e che abbiano compiuto i diciotto anni di età. Il diritto di voto viene esercitato in maniera uguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

### **Art. 5) AMMISSIONE DEI SOCI**

Per essere ammessi a socio dell'Associazione è necessario presentare domanda scritta al consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza; dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. La presentazione della domanda di ammissione e il contestuale versamento della quota sociale danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad acquisire ad ogni effetto la qualifica di

socio, salvo parere contrario del consiglio direttivo. Nel caso in cui la domanda venga respinta il Consiglio direttivo comunica all'interessato le motivazioni dell'esclusione, e questi può presentare ricorso, sul quale si pronuncia a maggioranza dei presenti, in via definitiva, l'Assemblea ordinaria dei soci nella sua prima convocazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

#### **Art. 6) DIRITTI DEI SOCI**

Il socio ammesso sarà iscritto nell'apposito registro a cura dell'organo amministrativo e avrà diritto a ricevere la tessera sociale. Il socio ha diritto di eleggere gli organi direttivi e di essere eletto; di votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno, del rendiconto economico e finanziario, di essere informato sulle convocazioni Assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

#### **Art. 7) DOVERI DEI SOCI**

I soci sono tenuti:

- Al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci in funzione dei programmi di attività. Il mancato pagamento nei termini stabiliti dall'Assemblea dei soci dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità.
- All'osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

#### **Art. 8) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote sociali ordinarie e straordinarie e dei contributi associativi versati.

#### **Art. 9) ESCLUSIONE**

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie, arreca danni morali o materiali all'Associazione, danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso. Il socio escluso può ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al consiglio direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

#### **Art. 10) INTRASMISSIBILITA' DELLE QUOTE SOCIALI**

Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili.

#### **Art. 11) FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- Quote associative, che possono essere richieste all'atto dell'ammissione, per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario e a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili né restituibili.
- Entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni
- Erogazioni conseguenti ai contributi eventualmente deliberati dallo Stato, dalle regioni, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati
- Altre entrate derivanti da occasionali o continuative attività anche commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà destinato ad Enti similari secondo le decisioni dell'Assemblea dei soci. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i soci durante la vita associativa.

#### **Art. 12) PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione, da lasciti e donazioni diverse, dall'eventuale fondo di riserva.

#### **Art. 13) ESERCIZIO SOCIALE**

L'Esercizio sociale inizia il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno. L'Assemblea dei soci può, con delibera approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini e la scadenza dell'esercizio sociale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

#### **Art. 14) BILANCIO**

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il consiglio direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. I soci possono prenderne visione.

#### **Art. 15) UTILI E RESIDUI ATTIVI**

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio saranno devoluti per il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative in progetto.

#### **Art. 16) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

È assolutamente vietato distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

#### **Art. 17) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

#### **Art. 18) L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Il suo funzionamento è stabilito dall'articolo 2532 del codice civile. L'Assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi nella bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. È convocata dal presidente, oppure ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:

- l'elezione del consiglio direttivo e degli eventuali altri organi previsti dallo Statuto ogni cinque anni.
- La discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione.

L'Assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'Associazione, o da altro associato in sua assenza. L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata, in prima convocazione, e siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto di voto.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare

per delega scritta da un altro socio. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario, a ciò preposto dal presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i soci presenti. Ogni socio può prendere visione del verbale.

#### **Art. 19) IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E FUNZIONI**

Il consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che il seguente elenco debba intendersi limitativo, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.
- Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione.
- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.
- Redigere il bilancio dell'Associazione
- Stabilire l'importo delle quote associative.
- Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni eventualmente offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento.
- Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione dell'Associazione da parte degli aspiranti soci

#### **Art. 20) IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni cinque anni. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti fra gli associati, rieleggibili nel tempo. Il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il presidente. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun membro, anche in modo informale. È convocato tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del consiglio direttivo dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

#### **Art. 21) IL PRESIDENTE**

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione, di cui firma gli atti. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vicepresidente.

#### **Art. 22) CONTROVERSIE TRA GLI ASSOCIATI**

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, anche con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, saranno sottoposte ad un collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal presidente dell'Associazione.

#### **Art. 23) SCIoglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi da

realizzati devono essere destinati ad altri enti o associazioni con scopi analoghi o fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

**Art. 24) VARIAZIONE SEDE SOCIALE**

La sede dell'Associazione potrà essere variata con deliberazione del consiglio direttivo senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto.

**Art. 25) RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile, nonché le norme che regolano l'associazionismo culturale e ricreativo.

Torino, li \_\_\_\_\_

**ANDREA PEGOLO**

\_\_\_\_\_

**CLAUDIO GOMBOLI**

\_\_\_\_\_

**ENZO MICCOLI**

\_\_\_\_\_

**LORENZO FAVARO**

\_\_\_\_\_

**SERGIO PETTIGIANI**

\_\_\_\_\_